

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.Auto (DIP aggiuntivo R.C.Auto), nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione per la Responsabilità Civile Auto obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo assicurato e prevede la personalizzazione della copertura con ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa è assicurato?

Polizza camper:

- ü Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private;
- ü Peso non regolamentare (sovraccarico);
- ü Responsabilità civile dei trasportati;
- ü Responsabilità civile per fatto di figli minori;
- ü Ricorso terzi da incendio;
- ü Scuola guida;
- ü Carico e scarico con operazioni manuali.

Polizza roulotte:

- ü Danni involontariamente causati a terzi dal rimorchio in sosta, derivanti da manovre a mano e/o da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro **6.070.000** per danni alla persona e di euro **1.220.000** per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.

La garanzia RCA può essere personalizzata con le seguenti garanzie aggiuntive (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Rinuncia alla rivalsa (solo polizza camper)



Coperture opzionali alla RCA (operanti solo se attivate dal Contraente)

Polizza camper:

- ü Incendio e Furto
- ü Kasko
- ü Rottura cristalli
- ü Nuovo pacchetto garanzie aggiuntive
- ü Garanzie speciali: atti vandalici ed eventi naturali
- ü Imprevisti da circolazione
- ü Garanzia roditori
- ü Assistenza
- ü Tutela giudiziaria
- ü Infortuni del guidatore

Polizza roulotte:

- ü Incendio e Furto
- ü Eventi naturali
- ü Tutela giudiziaria



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e **non sono coperti** dall'assicurazione:

- ü Il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone. Limitatamente ai soli danni a cose:
- ü 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ü 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- ü 3. **i parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- ü 4. se l'assicurato è una società, i **soci a responsabilità illimitata** e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata
- ! veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato
- ! veicolo con targa in prova se l'utilizzo del veicolo è irregolare
- ! veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- ! danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua e del suolo



Dove vale la copertura?

- ü Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, la copertura è operante nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Svizzera, Liechtenstein.
- ü L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.
- ü La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza: con una maggiorazione del premio pari al 4% è possibile ottenere il frazionamento semestrale; in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura dura un anno, dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza - se il premio è stato pagato (diversamente è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento) - e termina alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Le garanzie sono operanti per i 15 giorni successivi alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
- È possibile sospendere l'assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza con le seguenti modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Risoluzione del contratto: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio netto residuo.

Assicurazione R.C. Auto

Altri veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Allianz S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz

"Convenzione Camper"

Data ultimo aggiornamento 01.06.2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it, e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Massimali	Possono essere concordati massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge dietro versamento di relativo sovrappremio.
Garanzie estese	<p>Polizza camper L'assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private; - peso non regolamentare (sovraccarico); - responsabilità civile dei trasportati; - responsabilità civile per fatto di figli minori; - ricorso terzi da incendio; - scuola guida; - carico e scarico con operazioni manuali. <p>Polizza caravan L'assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa (disponibile solo per i camper)	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (ad esempio la guida in stato di ebbrezza), evita o limita l'azione di rivalsa, vale a dire il recupero verso l'assicurato delle somme versate a titolo di risarcimento danno.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatoria, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO CAMPER (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o causato dal gas combustibile utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.</p> <p>La garanzia è estesa anche ai danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto; – materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse. <p>Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati copre, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale o parziale del veicolo, compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina e alla circolazione.</p> <p>Sono inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli optional (normali dotazioni) e gli accessori, purché forniti e installati direttamente dalla casa costruttrice, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, a condizione che siano ad installazione fissa e compresi nel valore dichiarato in polizza - gli accessori e le dotazioni interne ed esterne installati successivamente all'acquisto del veicolo dall'assicurato. Ciò a condizione che: siano ad installazione fissa, vengano descritti in polizza con il loro valore, sia sottoscritta l'estensione delle garanzie agli "accessori compresi". <p>La garanzia è estesa anche agli apparecchi audio-fono-visivi, solo se stabilmente installati sul veicolo e richiamati in polizza con indicazione del loro valore.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.</p> <p>Garanzia furto: per i veicoli con antifurto satellitare, che usufruiscano della relativa riduzione premio:</p> <p>I. a seguito di perdita totale del veicolo, la garanzia opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto - nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione; - mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto; - guasto dell'impianto; l'Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto. <p>II. a seguito di perdita totale del veicolo, la garanzia opera sempre con lo scoperto pari al 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 500, in caso il sinistro sia avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina.</p> <p>Esclusioni: la copertura non è operante per sinistri verificatisi a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, limitatamente alla garanzia furto; § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, limitatamente alla garanzia furto; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; § semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; § atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), limitatamente alla garanzia furto; § aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). <p>Non sono assicurati i danni cagionati agli accessori e alle dotazioni interne ed esterne</p> <ul style="list-style-type: none"> – durante la circolazione abusiva conseguente a furto o a rapina (in tale evenienza restano altresì esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione, ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate) – conseguenti al tentativo di furto

GARANZIA KASKO (opzionale per i camper)

Garanzie di base	<p>Copre, entro il capitale assicurato e a seconda della formulazione (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formula “Kasko completa a valore intero - accessori esclusi”: urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada avvenuti durante la circolazione nonché collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali; - formula “Kasko a valore intero limitata a collisione – accessori esclusi”: collisione con altro veicolo identificato; - formula “Kasko totale a valore intero – accessori esclusi”: urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada o collisione con altri veicoli o animali, che provocano un danno di importo superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; - formula “Kasko completa a primo rischio assoluto – accessori esclusi”: urto o collisione contro corpi o parti di corpi da questi distaccatisi mobili o in movimento (animali compresi), urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada. <p>La garanzia Kasko può essere attivata entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il quinto anno ma non prestata oltre il settimo a far data dalla prima immatricolazione del veicolo fatta salva la naturale scadenza del contratto per le formule Kasko completa a valore intero – accessori esclusi, “Kasko a valore intero limitata collisione – accessori esclusi” e “Kasko totale a valore intero – accessori esclusi”. • Il settimo anno ma non prestata oltre il decimo a far data dalla prima immatricolazione del veicolo fatta salva la naturale scadenza del contratto per la formula “Kasko completa a primo rischio assoluto – accessori esclusi”.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto.</p> <p>Formula “Kasko completa a primo rischio assoluto”: regole di applicazione della franchigia contrattuale. Se il sinistro causa un danno</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di ammontare inferiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ed inferiore al valore commerciale del veicolo (detratto il valore del relitto,) la franchigia verrà interamente detratta dall'importo costituente il danno accertato; b. di ammontare superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ma INFERIORE al valore commerciale del veicolo (detratto il valore del relitto), la franchigia verrà detratta dall'importo costituente il danno accertato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza; c. di ammontare superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) e SUPERIORE al valore commerciale del veicolo (detratto il valore del relitto) la franchigia, verrà detratta dall'importo costituente il valore commerciale del veicolo come sopra individuato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza. <p>Esclusioni: l'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; § semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; § atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), § aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente; § circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; § non utilizzo del veicolo indicato in polizza secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; § traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione; § danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
ROTTURA CRISTALLI (opzionale per i camper)	
Garanzie di base	<p>Copre, entro il massimale di indennizzo indicato in polizza, i cristalli ed i plexiglass (compresi quelli posti sul tetto) del veicolo assicurato contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Il limite massimo di indennizzo per anno assicurativo è indicato in polizza</p> <p>Esclusioni. La garanzia non opera e, quindi, non sono indennizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni ai cristalli/plexiglass consistenti in rigature, segnature, screpolature e simili; • i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli/plexiglass;

	<ul style="list-style-type: none"> • i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere; <p>La garanzia non opera anche in caso di danni conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari.
NUOVO PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale per i camper)	
Garanzie di base	<p>Trattasi di combinazione di coperture offerte in un unico pacchetto a protezione degli eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> § trasporto feriti con ambulanza § imbrattamento per trasporto feriti § autorimessaggio e custodia § garanzia bagaglio in caso di perdita totale § indennizzo imposta di proprietà § rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto § eventi sociopolitici § danno al veicolo per furto di cose non assicurate § rimborso spese per perdita delle chiavi § sostituzione serratura abitazione § ripristino airbag/cinture di sicurezza § protezione patente
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Le coperture operano con gli scoperti e/o i massimali indicati sul contratto.</p> <p>Esclusioni. Fatte salve le esclusioni previste per le singole garanzie, l'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). <p>Inoltre, la garanzia "Protezione patente non opera in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicolo non assicurato a norma di legge per il rischio R.C.A. al momento del verificarsi dell'evento; - ritiro e/o sospensione conseguente ad attività illecite o a fatti dolosi del conducente; - ritiro e/o sospensione conseguente ad incidente occorso a seguito di partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali. - documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente - patente revocata; - assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; - ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; - circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta la garanzia opererà solo se la stessa non venisse successivamente rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; - utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.
GARANZIE SPECIALI – Atti vandalici ed Eventi naturali (opzionale per i camper)	
Garanzie di base	<p>Coprono i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), grandine, trombe d'aria, tempeste ed uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua), frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine (purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche).</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>In caso di sinistro, rimane a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale con il minimo di scoperto indicati in contratto.</p> <p>Esclusioni L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; § danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

	<p>§ allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;</p> <p>§ danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;</p> <p>§ danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;</p> <p>§ caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;</p> <p>§ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;</p> <p>§ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).</p> <p>In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.</p> <p>Sono esclusi i danni a optional, accessori, apparati audiofonovisivi e le dotazioni poste all'esterno del veicolo.</p>																								
GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE (opzionale per i camper)																									
Garanzie di base	<p>Prevede l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urto o collisione con animali; - urto o collisione con veicoli non identificati, se il sinistro in garanzia è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. 																								
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.</p> <p>Le coperture operano con gli scoperti e/o i massimali indicati sul contratto.</p> <p>La copertura "Urto o collisione con animali", prevede degli scoperti per l'applicazione dei quali si rimanda alla sottostante tabella ipotizzando un valore commerciale del veicolo superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DANNO</td> <td>MASSIMALE</td> <td>SCOPERTO</td> <td>INDENNIZZO</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>3.000</td> <td>350</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td>3.000</td> <td>350</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>3.100</td> <td>3.000</td> <td>350</td> <td>2.750</td> </tr> <tr> <td>4.000</td> <td>3.000</td> <td>350</td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esclusioni evento "Urto o collisione con animali" La garanzia non è operante nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; § sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati; § sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano; § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale. <p>La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia ommesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.</p> <p>Esclusioni evento "Urto o collisione con veicoli non identificati" La garanzia non è operante nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere; § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; § sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano; § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale. 	A	B	C	D	DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO	200	3.000	350	0	1.000	3.000	350	650	3.100	3.000	350	2.750	4.000	3.000	350	3.000
A	B	C	D																						
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO																						
200	3.000	350	0																						
1.000	3.000	350	650																						
3.100	3.000	350	2.750																						
4.000	3.000	350	3.000																						
GARANZIA RODITORI (opzionale per i camper)																									
Garanzie di base	<p>Copre i danni materiali e diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subiti dall'impianto elettrico e/o idraulico relativo alla cellula abitativa del veicolo ed al servizio della stessa; - subiti dai cavi di alimentazione degli elettrodomestici stabilmente fissati al veicolo assicurato ed al servizio della cellula abitativa dello stesso; 																								

	- causati da roditori od altri animali non di proprietà dell'assicurato che si siano introdotti nel veicolo stesso.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia opera entro il massimale indicato in polizza. Esclusioni Non sono indennizzabili i danni: § all'impianto elettrico e/o idraulico al servizio dell'apparato motore o della trasmissione del veicolo assicurato; § alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo, strumenti di bordo inclusi; § conseguenti a cortocircuito, incendio esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra.
GARANZIE ASSISTENZA (opzionale per i camper)	
Garanzie di base	Le prestazioni, in funzione del tipo di veicolo e della garanzia prescelta, offrono servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di incidente/guasto meccanico oppure in caso di furto del veicolo ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale. <ul style="list-style-type: none"> • GARANZIA ASSISTENZA CAMPER FINO A 75 q.li <ul style="list-style-type: none"> - assistenza alla mobilità: soccorso stradale, invio officina mobile, montaggio e smontaggio catene da neve, rimborso taxi, prenotazione alberghiera, rientro al domicilio o proseguimento del viaggio e spese di soggiorno, recupero del veicolo (rimborso spese di custodia, demolizione abbandono legale), invio di un autista professionista, autovettura sostitutiva per danni al veicolo, autonoleggio (sconti e agevolazioni); - assistenza all'estero invio pezzi di ricambio, anticipo di cauzione penale, anticipo spese di prima necessità; - assistenza per furto del veicolo: autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo, disbrigo pratiche furto, rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio; - assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale: rimborso spese di emergenza, rimpatrio/rientro sanitario, trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. • GARANZIA ASSISTENZA FURTO CAMPER FINO A 75 q.li Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo, disbrigo pratiche furto.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Le singole coperture operano con le esclusioni ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta. Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di: <ul style="list-style-type: none"> • guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; • terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • dolo dell'Assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; • patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; • suicidio o tentato suicidio. Sono inoltre escluse: <ul style="list-style-type: none"> • le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; • le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.
GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA CAMPER (opzionale)	
Garanzie di base	Copre, con i massimali convenuti ed i rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli. L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati. L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni L'assicurazione non è prestata per: § le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato; § le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; § il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; § le controversie di valore inferiore a € 150,00; § le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive. L'assicurazione non vale , inoltre, in caso di: § veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

	<p>§ conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;</p> <p>§ veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;</p> <p>§ veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);</p> <p>§ inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);</p> <p>§ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;</p> <p>§ controversie non espressamente previste dalla garanzia.</p>
GARANZIA INFORTUNI DEL GUIDATORE (opzionale per i camper)	
Garanzie di base	Assicura gli infortuni – un'invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:</p> <p>§ derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;</p> <p>§ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>§ subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al guidatore siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;</p> <p>§ subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;</p> <p>§ sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;</p> <p>§ sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.</p> <p>Sono inoltre esclusi:</p> <p>§ gli infarti da qualsiasi causa determinati;</p> <p>§ le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;</p> <p>§ le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;</p> <p>§ le rotture sottocutanee dei tendini;</p> <p>§ le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.</p>
GARANZIA INCENDIO E FURTO ROULOTTE (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio, anche se azionato da gas liquido o causato dal gas combustibile utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.</p> <p>La garanzia è estesa anche ai danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto; – materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse. <p>Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati copre, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale o parziale del veicolo, compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina.</p> <p>Sono inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli optional (normali dotazioni) e gli allestimenti interni ed esterni, purché forniti e installati direttamente dalla casa costruttrice, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, a condizione che siano ad installazione fissa e compresi nel valore dichiarato in polizza - gli accessori e gli allestimenti interni ed esterni installati successivamente all'acquisto del veicolo dall'assicurato. Ciò a condizione che: siano ad installazione fissa, vengano descritti in polizza con il loro valore, sia sottoscritta l'estensione delle garanzie agli "accessori compresi". - La garanzia è estesa anche agli apparecchi audio-fono-visivi, solo se stabilmente installati sul veicolo e richiamati in polizza con indicazione del loro valore.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.</p> <p>Esclusioni: la copertura non è operante per sinistri verificatisi a seguito di:</p> <p>§ dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, limitatamente alla garanzia furto;</p> <p>§ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;</p> <p>§ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;</p> <p>§ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;</p> <p>§ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, limitatamente alla garanzia furto;</p> <p>§ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;</p> <p>§ semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;</p> <p>§ atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), limitatamente alla garanzia furto;</p> <p>§ aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;</p>

	<p>§ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).</p> <p>Non sono assicurati i danni cagionati agli accessori e alle dotazioni interne ed esterne</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante la circolazione abusiva conseguente a furto o a rapina (in tale evenienza restano altresì esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione, ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate) - conseguenti al tentativo di furto.
GARANZIA EVENTI NATURALI (opzionale per roulotte)	
Garanzie di base	Coprono i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da grandine, trombe d'aria, tempeste ed uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua), frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine (purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche).
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia è prestata entro il limite massimo di €1.500 per evento; in caso di sinistro rimane a carico dell'assicurato la franchigia di €100 per sinistro.</p> <p>Esclusioni</p> <p>L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; § danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; § allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua; § danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa; § danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; § caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). <p>In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.</p> <p>Sono esclusi i danni a optional, accessori, apparati audiofonovisivi e le dotazioni poste all'esterno del veicolo.</p>
GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA ROULOTTE (opzionale)	
Garanzie di base	Copre, con i massimali convenuti ed i rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del rimorchio (roulotte) quando staccato dalla motrice, durante la manovra a mano per il posizionamento e per la sosta. L'assicurazione vale per il proprietario e per i suoi famigliari conviventi che lo coadiuvano nelle manovre di posizionamento.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni</p> <p>L'assicurazione non è prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> § le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato; § le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; § il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; § le controversie di valore inferiore a €150,00; § le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive; § le controversie conseguenti a sinistri occorsi quando il rimorchio (roulotte) è attaccato alla motrice. <p>L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> § veicolo manovrato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; § veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; § veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada); § inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso); § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; § controversie non espressamente previste dalla garanzia.



Cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Il contraente o l'assicurato **deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68**; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. In alternativa può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, **entro tre giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. La denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad Allianz S.p.A. se:

- l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
- se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni fisiche riportate dalle persone comportino un'invalidità permanente superiore al 9%.

In caso di incidente avvenuto:

- **in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero**, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR all' Ufficio Centrale Italiano - UCI, Corso Sempione, 39 – 20145 Milano;
- **all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo**, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
- **con veicolo non assicurato o non identificato**, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su "www.consap.it"

Per sinistri Auto Rischi Diversi

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa **entro 3 giorni dall'avvenimento** (art.1913 del Codice Civile) presentando ed allegando – a seconda della tipologia di sinistro - tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.

Assistenza diretta/in convenzione

- **"Carrozeria Amica"**: per la riparazione del veicolo a seguito di sinistro R.C.A. per il quale sia stata compilata e firmata dalle parti la constatazione amichevole o per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici ed eventi naturali, l'assicurato può rivolgersi direttamente ad una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito "Carrozeria Amica".
- **Cristalli/grandine**: per i sinistri cristalli e grandine, l'assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'impresa.

Rimborso del sinistro per evitare il malus (non applicabile per le forme tariffarie a tariffa fissa e a tariffa fissa con franchigia)

L'Assicurato evita la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata alla scadenza annua della polizza. Per un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto), l'Assicurato tramite l'Agenzia di amministrazione del contratto può richiedere alla Consap istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale, riceve un attestato di pagamento per la depenalizzazione e la riqualificazione della polizza. Info su "www.consap.it".

Gestione da parte di altre imprese Sinistri Assistenza

La denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) Service Italia S.c.a.r.l.

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato deve comunicare tramite:

§ Linea Verde	800 51 16 61
§ Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 845
§ Fax	+39 02 70 630 091

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

	Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella Postale 302, Via Cordusio 4, 20123 MILANO(MI). Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Prescrizione	Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno , se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice civile.
Obblighi dell'Impresa	<p>Garanzia RCA La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Codice Assicurazioni Private.</p> <p>Altre garanzie in gestione diretta L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche in ordine alla garanzia cristalli in caso di non utilizzo della procedura ripristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	A seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio residuo al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
--



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale o - su richiesta dell'assicurato - di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale senza possibilità di essere tacitamente rinnovato. Un tanto vale anche per le assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
Ripensamento	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Le garanzie accessorie sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA.
--



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media del prodotto RCA prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79%
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".</p> <p>Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello TC03

Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Chiari”.

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

› GLOSSARIO	Pagina 2
› IL CONTRATTO	Pagina 4
› L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	Pagina 8
› NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA	Pagina 8
› DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO	Pagina 9
› CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto	Pagina 11
› TARIFFA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' "PEIUS" - CAMPER	Pagina 11
› REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" - Camper	Pagina 12
› TARIFFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA - CAMPER	Pagina 14
› TARIFFA A PREMIO FISSO - ROULOTTE	Pagina 14
SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO - CAMPER	
› INCENDIO E FURTO CAMPER	Pagina 15
› KASKO	Pagina 15
› NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO	Pagina 16
› ROTTURA CRISTALLI	Pagina 18
› NUOVO PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE	Pagina 19
› GARANZIE SPECIALI	Pagina 21
› IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE	Pagina 22
› GARANZIA RODITORI	Pagina 23
SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA - CAMPER	
› ASSISTENZA FURTO – Camper fino a 75 q.li	Pagina 24
› ASSISTENZA CAMPER fino a 75 q.li	Pagina 25
› TUTELA GIUDIZIARIA CAMPER	Pagina 30
› INFORTUNI DEL GUIDATORE	Pagina 31
SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO - ROULOTTE	
› INCENDIO E FURTO ROULOTTE	Pagina 34
› EVENTI NATURALI ROULOTTE	Pagina 36
SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA - ROULOTTE	
› TUTELA GIUDIZIARIA ROULOTTE	Pagina 37

GLOSSARIO

Accessorio: elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base di un veicolo

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Allestimento: Insieme dei lavori di rifinitura

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Camper: tutti gli autocaravan mansardati, semi integrali, motorhome, furgonati.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

Frazione di anno: periodo iniziale della copertura alla scadenza del quale il contratto non può essere **risolto** per motivi diversi dalla cessazione del rischio.

Frazione di anno più anno intero: periodo per la cui durata è stata pattuita la validità dell'assicurazione.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.

Incidente stradale garanzia Assistenza: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un

certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine *"l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo"*. Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio "di piazza con autotassametro".

Optional: variante che si può avere a richiesta pagando un sovrapprezzo rispetto al modello di serie.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento diretto: la procedura prevede – sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.lgs. 209/2005.

Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Roditore: animale appartenente alla classe dei mammiferi di piccole o medie dimensioni con forti denti incisivi a crescita continua, atti a rodere.

Roulotte: rimorchio (caravan) attrezzato ad abitazione.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scadenza dell'intero periodo di assicurazione: termine del periodo pattuito al fine dell'applicazione delle regole di evoluzione della Classe Universale e valido anche in caso di sostituzione di contratto.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi (garanzia RCA): non sono considerati terzi – rispetto all'assicurato – i soggetti indicati dall'art. 129 del D.lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

Terzi (garanzie diverse da RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Sezione 1 – IL CONTRATTO

Articolo 1.1 – PREMIO - PAGAMENTO

Il premio o la prima rata di premio si pagano - all'intermediario o all'Impresa - alla consegna dei documenti assicurativi; se non versato il premio, l'assicurazione resta sospesa fino al pagamento. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste e l'Impresa rilascia quietanza nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata **solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.**

Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche nel caso in cui - alle condizioni previste dal contratto - ne sia stato concesso il frazionamento.

Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

Articolo 1.2 – DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO

I **documenti assicurativi** sono: il contratto, il certificato di assicurazione e la carta verde.

L'Impresa fornisce, **senza oneri a carico del contraente**, il duplicato di certificato e carta verde nei seguenti casi e con le modalità indicate:

- > smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
- > altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

Articolo 1.3 - DECORRENZA E DURATA

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.

A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "Glossario" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").

Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 30.6.2021 al 31.12.2022:

- a. **frazione di anno:** dal 30.06.2021 al 31.12.2021. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo *articolo 1.7 "Cessazione del rischio – prosecuzione o risoluzione del contratto"*.
- b. **scadenza dell'intero periodo di assicurazione** e data di variazione della classe di merito: 31.12.2022 (anche in caso di sostituzione).

Articolo 1.4 – SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve - **senza necessità di disdetta** - alla scadenza indicata in polizza. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Articolo 1.5 – PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo, comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può validamente prorogare il contratto pagando il premio propostogli dall'Impresa, senza ulteriori formalità.

L'Impresa:

- > emette comunicazione di rinnovo del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
- > formula la proposta di proroga/rinnovo comunicando direttamente o tramite un intermediario l'ammontare del premio richiesto.

Il contraente:

- > entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto paga il premio richiesto in accettazione della proposta di proroga/rinnovo;
- > riceve i documenti assicurativi.

Conseguentemente, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità – calcolata dalla scadenza precedente - e così per le scadenze successive.

In caso il contraente richieda di modificare il contenuto del contratto, l'Impresa ne emetterà uno nuovo.

Articolo 1.6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente, **a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro**, può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. **dare comunicazione** all'Agenzia che ha emesso il contratto **entro 15 giorni** dal pagamento del premio;
2. **assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi** (contratto, certificato di assicurazione e carta verde).

In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

3. **confirmare** l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di premio con le seguenti modalità:

- > se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- > se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa - a documentazione ricevuta - provvede al rimborso del premio pagato e non goduto **al netto di imposte e contributi**, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in contratto alle ore 24 del giorno certificato dall'Impresa mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 1.7 - CESSAZIONE DEL RISCHIO – prosecuzione o risoluzione del contratto

- a. Vendita, consegna in conto vendita o vendita con contestuale cessione del contratto.
- b. Furto, rapina.
- c. Demolizione, esportazione definitiva.
- d. Altri casi di cessazione del rischio in conseguenza di sinistro indennizzabile (perdita del veicolo).

a. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA O VENDITA CON CONTESTUALE CESSAZIONE DEL CONTRATTO

a.1 VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO E RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovati dall'atto di vendita o dalla procura a vendere - il contraente può chiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.

Il rimborso, **detratta la quota parte di imposte e contributi**, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della copia dell'atto di vendita/procura a vendere e richiesta di interruzione con sottoscrizione dell'apposita appendice.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Nei casi di:

- vendita o consegna in conto vendita intervenute durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione;

a.2 SOSTITUZIONE PER VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON ALTRO VEICOLO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita o dalla procura a vendere - il contraente può chiedere di sostituire il contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia di nuova acquisizione ed intestato al medesimo proprietario. Se l'operazione prevede una variazione di premio, si procede al relativo conguaglio (al netto delle imposte e contributi già versati).

Dall'effetto della sostituzione, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

a.3 VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel solo caso di vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita - è possibile cedere contestualmente il contratto di assicurazione.

Il contraente (cedente/venditore) deve dare all'Impresa immediato avviso dell'avvenuta cessione e l'Impresa rilascia al cessionario (ricevente/acquirente) nuovi documenti assicurativi.

Il cedente:

- **dall'effetto della cessione, assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente (cedente) per le somme pagate ai terzi danneggiati;**
- **è comunque obbligato a pagare il premio** fino al momento dell'avviso all'assicuratore.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto:

- › **si estingue alla sua naturale scadenza senza generare una nuova attestazione dello stato del rischio che, pertanto, non viene rilasciata;**
- › dopo la scadenza, mantiene la sua operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma **non** oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

b. FURTO, RAPINA

In caso di perdita totale del veicolo, conseguente a furto o rapina, senza che ne segua il ritrovamento, il contraente informa l'Impresa, consegna copia della denuncia relativa all'evento e può chiedere alternativamente:

- › **la sostituzione del contratto**, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima intestato al medesimo proprietario; in tal caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 4.2 – "Conservazione della classe di merito", punto 4 "Furto del veicolo", della sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*;
- › **la risoluzione del contratto** per cessazione del rischio e rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, **detratta la quota parte di imposte e contributi**, viene calcolato a far data dal giorno successivo alla data di denuncia di furto.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

- premio R.C. Auto: **detratta la quota parte di imposte e contributi**, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (*art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni*);
- premio altre garanzie – eventualmente presenti in contratto – diverse da R.C. Auto e furto: **detratta la quota parte di imposte e contributi**, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui sopra.

L'Impresa non rimborsa il premio relativo alla garanzia furto interessata dal sinistro perdita totale, se indennizzabile.

c. DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA

- DEMOLIZIONE:** veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
- ESPORTAZIONE DEFINITIVA:** veicolo radiato dal P.R.A. per esportazione definitiva.

Nei predetti casi, **il contraente:**

- › **informa l'Impresa e consegna copia del "Certificato di rottamazione"** rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici (caso 1 - demolizione) oppure la **certificazione dell'avvenuta restituzione di targhe (o targa) e libretto** (caso 2 – esportazione definitiva);
- › **può chiedere alternativamente:**
 - **la sostituzione del contratto**, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
 - **la risoluzione del contratto** per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, **detratta la quota parte di imposte e contributi**, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della documentazione di cui sopra.
- › **assume l'impegno, dall'effetto della risoluzione contrattuale, di non utilizzare e - se del caso - distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;**

d. ALTRI CASI DI CESSAZIONE DEL RISCHIO

coesistenza nel contratto di garanzia R.C. Auto e di garanzie Auto Rischi Diversi

Nel caso di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente ad eventi coperti dalle seguenti garanzie Auto Rischi Diversi:

- > incendio;
- > eventi naturali;
- > eventi sociopolitici;
- > atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- > kasko (nelle varie forme),

il contraente – fatti salvi gli specifici obblighi di denuncia ai fini contrattuali – informa l'Impresa e consegna copia della relativa denuncia.

Il contraente può chiedere alternativamente:

- > la **sostituzione del contratto** rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
- > la **risoluzione del contratto** per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.

Dalla risoluzione del contratto, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

- > premio R.C. Auto: **detratta la quota parte di imposte e contributi**, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente;
- > premio altre garanzie – eventualmente presenti in contratto – diverse da R.C. Auto e dall'evento interessato dal sinistro perdita totale: **detratta la quota parte di imposte e contributi**, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente.

L'Impresa non rimborsa il premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro che ha determinato la perdita totale del veicolo assicurato, se operante sul contratto e se indennizzabile;

Articolo 1.8 – SOSPENSIONE e RIATTIVAZIONE – istituto riservato ai CAMPER

1. Sospensione

Il contraente può richiedere la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto restituendo all'Impresa i documenti assicurativi quali il certificato di assicurazione e la carta verde.

La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice sottoscritta dal contraente.

Non è ammessa la sospensione per:

- roulotte;
- furto del veicolo.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 2 mesi e, se inferiore, deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 2 mesi.

Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 2 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

2. Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché della medesima tipologia e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa in vigore alla data dell'ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 2 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.

Articolo 1.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e Serbia.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex sistema Carta Verde), le cui sigle internazionali indicate sullo stesso **non siano barrate**.

L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) è valido per il periodo in esso indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'*articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012*) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) cessa di avere validità o è sospeso, **il contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire il Certificato. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

AVVERTENZA

Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), al pari del contratto di assicurazione, non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) – trascorso il periodo di validità indicato nel documento - potrebbe non essere riconosciuta come valida dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato. E' possibile, pertanto, che – per poter circolare – all'assicurato venga chiesto di stipulare un ulteriore contratto (ad esempio nelle forme di contratto temporaneo o di frontiera).

TARGHE PROVA: l'assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano reciprocamente la validità.

Articolo 1.10 - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia (ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni) deve:

- › essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu");
- › contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- › essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo blu", e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice della Assicurazioni Private;
- b) all'impresa del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del Codice della Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di "Stato di famiglia".

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 1.11 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 1.12 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Articolo 1.13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Articolo 1.14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Sezione 2 – L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

L'Impresa copre, in conformità alla legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere - **entro i limiti stabiliti** - le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, **escluse le aree aeroportuali**.

GUIDA LIBERA: la garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

Articolo 2.2 – GARANZIE ADDIZIONALI ALL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

§ **Peso non regolamentare (sovraccarico)**

L'Impresa copre i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato, anche quando il suo peso complessivo a pieno carico risulta superiore a quello indicato sulla carta di circolazione o sul documento unico di circolazione e in funzione del quale è stato pagato il premio. Per questa fattispecie, pertanto, l'impresa non eserciterà azione di rivalsa.

§ **Ricorso terzi da incendio**

La garanzia è estesa **con il limite massimo di € 160.000** per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi, dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione (comprese l'esplosione del carburante non seguita da incendio e l'esplosione o lo scoppio causati dal gas combustibile utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.). Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio, se operante sul contratto.

• **Responsabilità civile dei trasportati**

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni da questi involontariamente causati a terzi durante la circolazione.

§ **Responsabilità civile per fatto di figli minori**

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

§ **Carico e scarico con operazioni manuali**

L'Impresa assicura, **nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto**, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, dell'assicurato o del conducente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- > persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- > persone trasportate sul veicolo assicurato;
- > cose trasportate;
- > cose di terzi che l'assicurato ha in consegna o custodia.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

Sezione 3 - NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Articolo 3.1 – NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Nei casi sottoelencati la garanzia non è valida e l'Impresa, in ottemperanza al Decreto legislativo 209/2005, esercita nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in caso di sinistro.

Le limitazioni delle garanzie R.C. Auto e, quindi, la conseguente azione di rivalsa sono tassative e non possono essere estese per analogia a fattispecie simili. Limitatamente al rischio statico (roulotte), l'elenco delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa opera qualora ne ricorrano le condizioni applicabili al rischio statico.

- > **Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli *articoli 186 e 187 del Codice della strada*;
- > **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore** e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- > **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata** ai sensi dell'*articolo 9 bis del Codice della strada*, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'*articolo 141* del medesimo codice;
- > **veicolo adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
- > **veicoli con targa in prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- > **veicolo dato a noleggio con conducente**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- > **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del documento unico di circolazione quali sono, ad esempio, il mancato uso dei prescritti sistemi di ritenuta e/o dei dispositivi di protezione

individuale. Resta comunque salvo quanto previsto dalla garanzia addizionale all'assicurazione R.C. Auto denominata "Peso non regolamentare (sovraccarico)".

- › **danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- › **danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili**, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
 - veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
 - veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera **entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose)** se il massimale è di importo superiore, oppure **entro il massimale di polizza** se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
- › **danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua e del suolo determinati da qualunque causa.**

Sezione 4 – DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO

Articolo 4.1 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Come previsto dalla legge, l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto.

L'attestazione contiene:

- › la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- › il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o – se persona giuridica - la denominazione sociale e la partita iva;
- › il numero del contratto di assicurazione;
- › i dati della targa del veicolo assicurato o, se non prescritta, i dati del telaio;
- › la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- › la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- › le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi universali di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;
- › l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi, intendendosi per tali:
 - i **sinistri pagati** - anche a titolo parziale - con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale;
 - i **sinistri con responsabilità paritaria**, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- › la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (danni sia a cose sia a persone);
- › gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- › l'Identificativo Univoco di Rischio (I.U.R.).

L'obbligo di rilascio sussiste inoltre:

- › qualunque sia la formula tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- › in caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, a condizione che sia stato maturato il periodo di osservazione;
- › nei casi di cessazione definitiva della circolazione del veicolo conseguente a furto, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- › contratti di durata inferiore ad un anno (contratti temporanei);
- › contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (ad esempio caso vendita o demolizione);
- › contratti a fronte dei quali non è stato maturato il periodo di osservazione per mancato pagamento del premio o di una rata di premio.

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4.2 – CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato conserva la classe di merito nei **casi** e con le **modalità sotto illustrate**.

1. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

a. Mediante sostituzione, il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di nuova acquisizione della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato.

La modifica del proprietario originario del veicolo è possibile se:

- il nuovo proprietario è un **familiare convivente**;
- in presenza di **società di persone**, il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa;
- in presenza di **società di capitali**, il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

b. Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo di nuova acquisizione di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente.

Vengono acquisiti:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

2. VENDITA PARZIALE DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo, il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo alla conservazione della classe di merito maturata.

Gli altri cointestatari conservano la classe maturata sul veicolo venduto da utilizzare su altro veicolo di loro proprietà.

3. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO TRA CONIUGI E/O CONVIVENTI

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo fra coniugi o fra persone unite civilmente o conviventi di fatto (da comprovare con idonea documentazione):

- **mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione**, all'acquirente è attribuita la classe maturata sul veicolo compravenduto;
- **esclusivamente mediante emissione di contratto nuovo**, è possibile trasferire al cedente/venditore la classe del veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà.

4. FURTO DEL VEICOLO

L'assicurato mantiene la Classe Universale con le distinzioni che seguono, nel rispetto delle formalità cui attenersi e della tipologia di garanzie operanti:

- **contratti con sola garanzia R.C. Auto:** il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o contratto nuovo) illustrate al precedente punto *“Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo”* del presente articolo 4.2 *“Conservazione della classe di merito”*.
- **contratti con garanzia R.C. Auto e garanzie Auto Rischi Diversi:** l'assicurato, entro i cinque anni di validità dell'attestazione dello stato di rischio, può mantenere la classe di merito precedentemente maturata **unicamente mediante emissione di contratto nuovo**. Mediante risoluzione del contratto originario ed **esclusivamente con contestuale emissione di contratto nuovo**, può usufruire del mantenimento della classe di merito maturata anche:
 - il **familiare convivente** del proprietario originario;
 - in caso di società:
 - **società di persone**, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore di uno dei soci;
 - **società di capitali**, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore della società o dell'amministratore unico (o amministratore delegato).

In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.

5. VEICOLO INVENDUTO O RITROVATO

Nei casi di veicolo consegnato in conto vendita ma non venduto o di veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, qualora la Classe Universale sia stata trasferita su altro veicolo di nuova proprietà dello stesso soggetto, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la Classe Universale precedente alla perdita di possesso

6. VEICOLO ACQUISITO IN LEASING OPERATIVO O FINANZIARIO O IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore purché le generalità dello stesso siano state registrate sulla carta di circolazione o sul documento unico di circolazione da almeno 12 mesi.

7. CONTRATTO SOSPESO E NON RIATTIVATO e CONTRATTO NON RINNOVATO PER MANCATO UTILIZZO DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, viene assegnata la classe determinata in base ai dati presenti sull'attestazione.

In questo caso è necessario acquisire:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.

8. DECESSO DEL PROPRIETARIO

Mediante emissione di contratto nuovo e limitatamente ai soli assicurati Allianz, l'Impresa - a richiesta di tutti gli eredi che devono provare il loro titolo - ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede come segue:

- risolve il contratto stipulato con Allianz, di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza del nuovo contratto;
- contestualmente, emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del nuovo intestatario temporaneo del veicolo (quando consentito), con conservazione della classe di merito.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto - fermo il riconoscimento dei benefici maturati - deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Per gli assicurati provenienti da altra Impresa, la Classe Universale viene riconosciuta a coloro che, conviventi con il proprietario al momento del suo decesso, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

9. VEICOLO INTESSTATO A SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale è riconosciuta – a fronte di veicoli di nuova acquisizione - ai conducenti abituali del veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, a condizione che siano stati registrati da **almeno 12 mesi** - in qualità di intestatari temporanei – sulla carta di circolazione o sul documento unico di circolazione

10. CAMBIAMENTO “FORMALE” DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO IN AMBITO SOCIETARIO

Mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica (solo se già titolare) e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della Classe Universale.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della Classe Universale in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

Articolo 4.3 – UTILIZZO DELL'ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO PER ULTERIORE VEICOLO (articolo 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

Nei casi che seguono, a richiesta del contraente, l'attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato può essere utilizzata per trasferire la classe conseguita sia su una polizza di nuova stipulazione relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente anche se emesse a copertura di altro veicolo, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale.

In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga):

- il trasferimento/acquisizione della classe opera anche fra veicoli di diversa tipologia;
- per l'attivazione di questo istituto anche al familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato, è necessario consegnare il certificato dello stato di famiglia;
- **ditte, associazioni, enti, società e simili non hanno titolo per accedere a questo istituto.**

a) Polizza di nuova stipulazione - acquisto di ulteriore veicolo

Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell'acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso se soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario di entrambi i veicoli è la stessa persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.

b) Polizza in rinnovo/proroga

La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato se:

- negli ultimi 5 anni, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;
- il proprietario dei veicoli è la stessa persona fisica.

Sezione 5 - CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto

PROTEZIONE RIVALSA

Se sottoscritta "Protezione rivalsa", a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa", l'Impresa:

a) RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- › se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- › per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione o del documento unico di circolazione;
- › se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.

b) LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di €5.000:

- › se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada.

RIMORCHIO – RISCHIO STATICO

Esclusivamente nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi:

- › causati dal rimorchio in sosta;
- › derivanti da manovre a mano;
- › derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che:

- › occupano il rimorchio;
- › partecipano alle manovre a mano;
- › sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:

- il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

L'Impresa conserva il diritto di esercitare – fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

Sezione 6 – FORMULE TARIFFARIE

TARIFFA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' "PEIUS" - CAMPER

Questa formula tariffaria prevede un premio fisso con maggiorazione (peius) da applicarsi al premio netto fisso RCA indicato sul contratto, in base al numero di sinistri penalizzati nel periodo di osservazione di seguito definito.

In ordine ai contratti di nuova stipula, per l'applicazione del peius si deve tenere conto delle dichiarazioni del contraente e dei dati presenti nell'attestazione dello stato del rischio (*articolo "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*).

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

In caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità successiva sarà applicato il premio fisso determinato dalla Tariffa RCA in vigore senza alcuna maggiorazione per peius.

Al contrario, se nel periodo di osservazione si sono verificati sinistri il peius sarà applicato nel seguente modo:

- per 2 sinistri il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- per 3 o più sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo "Conservazione della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" - Camper

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- ▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della RCA familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Altri casi

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. Prima immatricolazione

Nessuna maggiorazione - peius (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- maggiorazione premio - peius - del 25% (CU18) se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

2. Veicolo acquistato usato (voltura)

Nessuna maggiorazione - peius (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data voltura:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- maggiorazione premio - peius - del 25% (CU18) se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o da altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- calcolo del premio determinato in base alla successiva tabella n.1.

2. Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto

2.1 CON dichiarazione di non circolazione

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- calcolo del premio determinato in base alla successiva tabella n.1.

2.2 SENZA dichiarazione di non circolazione:

Attribuzione della Classe Universale e maggiorazione premio previsti per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

- › Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.
- › L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità progressiva indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso.

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- non si applica la maggiorazione prevista alla successiva tabella n.1.

▶ VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della Rca familiare (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzato oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, maggiorazione premio del 25% - peius (CU 18);
- › oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la regola di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura), nessuna maggiorazione premio - peius.

1. Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa

Il livello di premio è attribuito secondo i criteri della successiva tabella n.1.

Tabella n.1 – Coefficienti di premio

CLASSE CU	Coefficienti premio		
	2 sinistri ultimi 2 anni	3 o più sinistri ultimi 2 anni	altri casi
1	1,15	1,25	1,00
2	1,15	1,25	1,00
3	1,15	1,25	1,00
4	1,15	1,25	1,00
5	1,15	1,25	1,00
6	1,15	1,25	1,00
7	1,15	1,25	1,00
8	1,15	1,25	1,00
9	1,15	1,25	1,00
10	1,15	1,25	1,00
11	1,15	1,25	1,00
12	1,15	1,25	1,00
13	1,15	1,25	1,00
14	1,15	1,25	1,00
15	1,15	1,25	1,00
16	1,15	1,25	1,00
17	1,15	1,25	1,00
18	1,15	1,25	1,00

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- > **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;**
oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
- > **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione – carta di circolazione o documento unico di circolazione – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, il livello di premio del nuovo contratto è determinato nel seguente modo:

- **attestato in forma del tipo bonus/malus o diversa:**
 - > recepimento Classe Universale da attestato;
 - > livello premio determinato dalla precedente **tabella n.1**

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.), di un veicolo diverso dal camper, assicura con un nuovo contratto un camper – o un veicolo equiparabile – si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (vettura), CU14 o CU18.

▶ ALTRI CASI

GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)

CONSEGNA precedente contratto temporaneo	® decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza temporanea - medesimo regime di premio applicato sul precedente contratto temporaneo
	® decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - medesimo regime di premio applicato su precedente contratto temporaneo SENZA dichiarazione di non circolazione: - maggiorazione premio del 25% - peius (CU18)
	® decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: - medesimo regime di premio applicato su precedente contratto temporaneo SENZA dichiarazione di non circolazione: - maggiorazione premio del 25% - peius (CU18)

NON CONSEGNA	- maggiorazione premio del 25% - peius (CU18)
---------------------	---

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)

CONSEGNA precedente contratto	® decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - premio fisso senza maggiorazione - peius
	® decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: premio fisso senza maggiorazione - peius SENZA dichiarazione di non circolazione: maggiorazione premio del 25% - peius (CU18)

	<p>® decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: premio fisso senza maggiorazione - peius SENZA dichiarazione di non circolazione: maggiorazione premio del 25% - peius (CU18)</p>
NON CONSEGNA	- maggiorazione premio del 25% - peius (CU18)

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)	
® Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
• validità attestato <= 5 anni	- regime premio del contratto originario
§ validità attestato > 5 anni: premio fisso senza maggiorazione peius	
® Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
• validità attestato <= 5 anni	- regime premio del contratto originario
§ validità attestato > 5 anni: premio fisso senza maggiorazione peius	

VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO	
→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: premio fisso senza maggiorazione peius	
→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione del livello di premio in considerazione della dichiarazione del precedente assicuratore	

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE	
→ CU14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa	

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE	
→ Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella 3	
→ Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente tabella n.1	

Tabella n. 3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

TARIFFA A FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA - CAMPER

La formula tariffaria prevede l'applicazione per ogni sinistro di una franchigia fissa ed assoluta – a carico dell'assicurato - nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

TARIFFA A PREMIO FISSO – RIMORCHIO RISCHIO STATICO - ROULOTTE

Per il rimorchio rischio statico (roulotte) è prevista la formula tariffaria a premio fisso che contempla un premio che rimane fisso anche nel caso di sinistri.

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO - CAMPER

INCENDIO E FURTO CAMPER

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; **quelle non indicate sono escluse.**

L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro, o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

a) INCENDIO A VALORE INTERO

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori - **escluse le cose trasportate** - a seguito di:

- incendio totale o parziale dello stesso;
- esplosione o scoppio anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido;
- incendio totale e parziale, esplosione o scoppio causati dal gas combustibile utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.

Sono, inoltre, indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse.

Ricorso terzi da incendio

La garanzia è inoltre estesa, **con il limite massimo di € 200.000 per ogni sinistro**, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio e compresi l'esplosione o lo scoppio causati dal gas combustibile utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.

Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento nella sezione "ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RCA" se la garanzia R.C. Auto risulti operante sul contratto.

b) FURTO TOTALE E PARZIALE A VALORE INTERO CON SCOPERTO

In caso di furto e rapina è indennizzabile con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Sono inclusi:

1. **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;
2. **gli accessori e le dotazioni interne ed esterne** installati successivamente all'acquisto del veicolo dall'assicurato. Ciò a condizione che siano ad installazione fissa, vengano descritti in polizza con il loro valore e sia sottoscritta l'estensione delle garanzie agli "accessori compresi".

La garanzia è estesa anche agli apparecchi audio-fono-visivi, **solo se stabilmente installati sul veicolo e richiamati in polizza con indicazione del loro valore.**

Sono inoltre assicurati, **con l'eccezione degli accessori e delle dotazioni interne ed esterne richiamati al precedente punto 2:**

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. **Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;**
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

c) FURTO TOTALE E PARZIALE A VALORE INTERO SENZA SCOPERTO

Se corrisposto il relativo sovrapprezzo, vale quanto previsto al punto precedente senza applicazione di scoperto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

KASKO

Articolo 1 – Formule della garanzia Kasko

A. Kasko completa a valore intero – accessori esclusi

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada o collisione con altri veicoli od animali verificatisi durante la circolazione.

L'indennizzo, sempre entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, **con applicazione dello scoperto previsto dal contratto.**

B. Kasko a valore intero limitata a collisione – accessori esclusi

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato.

L'indennizzo, sempre entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, **con applicazione dello scoperto previsto dal contratto.**

C. Kasko totale a valore intero – accessori esclusi

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada o collisione con altri veicoli od animali verificatisi durante la circolazione.

Sono indennizzabili esclusivamente i **danni complessivi di importo superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; rimangono pertanto esclusi i danni inferiori o parziali. L'indennizzo sarà comunque effettuato con l'applicazione dello scoperto previsto dal contratto.**

D. Kasko completa a primo rischio assoluto – accessori esclusi

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di

- urto o collisione contro corpi o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento (animali compresi);
- urto contro ostacoli fissi;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

I danni a veicolo vengono indennizzati fino a concorrenza del limite massimo garantito, da cui va sottratto lo scoperto o il minimo di scoperto o la franchigia quando prevista.

Il limite massimo di indennizzo, la percentuale di scoperto e l'importo di minimo scoperto sono indicati in polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo indicato in polizza e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Regole di applicazione della franchigia contrattuale - Solo Kasko completa a primo rischio assoluto

Se il sinistro causa un danno:

- A.** di ammontare inferiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ed inferiore al valore commerciale del veicolo (detratto il valore del relitto), la franchigia verrà interamente detratta dall'importo costituente il danno accertato;
- B.** di ammontare superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ma INFERIORE al valore commerciale del veicolo (detratto il valore del relitto), la franchigia verrà detratta dall'importo costituente il danno accertato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza;
- C.** di ammontare superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) e SUPERIORE al valore commerciale del veicolo (detratto il valore del relitto,) la franchigia verrà detratta dall'importo costituente il valore commerciale del veicolo come sopra individuato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza.

L'Impresa precisa che, nei casi sub B. e sub C. ed in forza del particolare meccanismo previsto per il calcolo del danno, la franchigia potrà essere progressivamente assorbita fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

Qualora l'assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia **Kasko completa a primo rischio assoluto** opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.

All'interno del caso previsto sopra ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 c.c., l'Impresa rinuncia, in tutto o in parte, ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'assicurato stesso con i seguenti limiti:

- il danno subito dall'assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko completa a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko completa a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato con l'esclusione delle spese accessorie;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento RCA, sarà assoggettata alla franchigia contrattualmente prevista – fermo restando quanto sopra previsto in tema di assorbimento della franchigia in caso di danno superiore al massimale previsto – e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

Articolo 2 - Valore assicurato ed attivazione garanzia

Il valore assicurato deve essere corrispondente (né superiore, né inferiore) al valore commerciale del veicolo, escluso il valore degli accessori.

La garanzia può essere attivata entro:

- § il quinto anno **ma non prestata oltre il settimo** a far data dalla prima immatricolazione del veicolo fatta salva la naturale scadenza del contratto per le formule: "Kasko completa a valore intero – accessori esclusi", "Kasko a valore intero limitata a collisione – accessori esclusi" e "Kasko totale a valore intero – accessori esclusi";
- § il settimo anno **ma non prestata oltre il decimo** a far data dalla prima immatricolazione del veicolo fatta salva la naturale scadenza del contratto per la formula: "Kasko completa a primo rischio assoluto – accessori esclusi".

L'età del veicolo in anni è indicata dalla differenza fra l'anno solare in corso e quello di prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO

Articolo 1 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio, furto e kasko

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza/a seguito di:

- **dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, limitatamente alla garanzia furto;**
- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, limitatamente alla garanzia furto;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- **semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), limitatamente alle garanzie furto e kasko;**
- **aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente, limitatamente alla garanzia kasko;**
- **circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata, limitatamente alla garanzia kasko;**

- non utilizzo del veicolo indicato in polizza secondo quanto previsto dalla carata di circolazione o dal documento unico di circolazione, limitatamente alla garanzia kasko;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione, limitatamente alla garanzia kasko;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate, limitatamente alla garanzia kasko;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale, limitatamente alla garanzia kasko;

Per i veicoli con antifurto satellitare, che usufruiscano del relativo sconto previsto, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con le modalità previste dal successivo *articolo 9 "Scoperti in caso di sinistro"* cui integralmente si rimanda.

Articolo 2 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 c.c.

Articolo 3 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente e quindi a modificare il premio da pagare.

Articolo 4 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 c.c.);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina o danneggiamenti del veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

Inoltre in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo potranno essere richiesti:

- certificato cronologico del P.R.A.;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso o - se rilasciato- codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera;
- procura speciale a vendere notarile;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 5 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- a. prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'*articolo 1 "Incendio e furto"*;
- b. dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 1. trattenere l'indennizzo corrisposto dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi precedente *articolo 4 "Denuncia di sinistro ed adempimenti"*);
 2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente *articolo 1 "Incendio e furto"*).

Le opzioni di cui al precedente punto b. potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b.1 del presente articolo.

Articolo 6 - Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale: l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti.

Danno parziale: l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del loro deprezzamento dovuto ad usura o vetustà. Non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le sue parti tranne che per gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.
L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 c.c.

Articolo 7 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Articolo 8 - Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito

In caso di furto totale del veicolo, lo scoperto indicato in polizza verrà ridotto del 50% qualora all'atto della stipula del contratto, l'assicurato abbia dichiarato che lo stesso veicolo viene regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di propri) e purché venga dimostrato che al momento del furto il veicolo si trovava nel box chiuso o nel garage condominiale chiuso.

Articolo 9 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Per i veicoli con antifurto satellitare che usufruiscano del relativo sconto previsto:

- a) la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, **opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno** - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nei casi di:
- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
 - mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
 - guasto dell'impianto; l'Impresa va informata - tramite fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo cui deve far seguito relativa trasmissione documentale - del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.
- b) **la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera sempre con lo scoperto pari al 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 500, in caso il sinistro sia avvenuto nei seguenti paesi:** Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina. In questo caso non opererà la riduzione prevista ai sensi dell'articolo 8 "Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito".

Articolo 10 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

ROTTURA CRISTALLI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura i cristalli ed i plexiglass del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; **sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) ed i danni causati in occasione di furto tentato o consumato.**

Il limite massimo di indennizzo, per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli/plexiglass danneggiati e previa esibizione di fattura, è indicato in polizza.

Articolo 2 – Esclusioni

La garanzia non opera e, quindi, non sono indennizzabili i danni:

- ai cristalli/plexiglass consistenti in rigature, segnature, screpolature e simili;
- provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli/plexiglass;
- agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere;

La garanzia non opera anche in caso di danni conseguenti a:

- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari.

Articolo 3 - Modalità del servizio

L'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta **salvo irreperibilità del materiale;**
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre **rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.**

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso da quelli convenzionati; in tal caso il **sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A.**

L'assicurato che si rivolga ad un proprio riparatore di fiducia diverso da quello convenzionato, **deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni** previsto dall'articolo 1913 c.c. e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 4 – termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se - in caso di garanzia cristalli - il ripristino avvenga tramite riparatori di cristalli non convenzionati con l'Impresa.

NUOVO PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE

Articolo 1 - Trasporto feriti con ambulanza

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 150 per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti di veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale. Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

Articolo 2 - Imbrattamento per trasporto feriti

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300, i danni riportati all'interno del veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso. Il trasporto deve essere provato da dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero, o del medico intervenuto, o dell'Autorità di Polizia.

Articolo 3 - Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità, in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo) nonché di qualsiasi altro sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Articolo 4 - Garanzia bagaglio in caso di perdita totale

Nei casi di furto totale o incendio del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa **sino ad un massimo di € 500 per evento**, i beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori.

La garanzia opera a condizione che il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Articolo 5 - Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto o incidente stradale (**ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 6 - Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa un importo pari alle spese, purché documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.

Le **spese di immatricolazione indennizzabili** sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione o del documento unico di circolazione, costo delle targhe.

Le **spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili** sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

Articolo 7 - Eventi sociopolitici

L'Impresa risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio nel seguente modo:

- **danno parziale** l'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate, senza tener conto del degrado d'uso. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- **danno totale** l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Rimane a carico dell'assicurato un importo pari al 10% del danno con un minimo pari all'1% del valore commerciale del veicolo.

Articolo 8 – Danno al veicolo per furto delle cose non assicurate

L'Impresa garantisce, **sino ad un massimo di € 500 per ogni evento**, l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato per asportare cose che vi erano contenute.

La parte di danno eccedente il limite massimo della presente garanzia può essere risarcita mediante la copertura furto come previsto dal precedente **articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere b) e c), rispettivamente Furto totale e parziale a valore intero e Furto totale e parziale a valore intero senza scoperto**. L'integrazione di indennizzo mediante la garanzia furto opera una volta detratto dall'ammontare del danno lo scoperto **se** previsto dal contratto, senza tenere conto, per la quantificazione del danno, dell'indennizzo operato con la presente garanzia.

Articolo 9 - Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'impresa rimborsa, su presentazione di fattura e sino ad un massimo di €300 per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto. Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

Articolo 10 - Sostituzione serratura abitazione

L'impresa rimborsa, su presentazione di fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un massimo di €75 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta di ingresso dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell'immobile.

Articolo 11 - Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L'impresa rimborsa, su presentazione di fattura e sino ad un massimo di €500 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 12 - Protezione patente

Sezione I - Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni assicurative sono:

- indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di €500,00 per anno assicurativo;
- indennità azzeramento punteggio con il limite di €750,00 per anno assicurativo;
- furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, della carta di circolazione/documento unico di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di €250,00 per anno assicurativo.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

Si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sulla carta di circolazione o sul documento unico di circolazione

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

- un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa tipologia;
- un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi la carta di circolazione/documento unico di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione vale solo per il veicolo identificato in polizza.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

a) **indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di €500,00 per anno assicurativo.**

Se il punteggio della patente di guida – inclusi carta di qualificazione del conducente e/o i certificati di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole, o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso andranno presentati:

- copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

b) **indennità azzeramento punteggio con il limite di €750,00 per anno assicurativo.**

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente.

Per ottenere il rimborso devono essere presentate:

- copia del provvedimento di sospensione per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

c) **furto, smarrimento distruzione e deterioramento della patente, della carta di circolazione/documento unico di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di €250,00 per anno assicurativo.**

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

Sezione II – Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dal successivo art. 13 del “Nuovo Pacchetto Garanzie Aggiuntive”, la garanzia “Protezione patente” non opera nel caso di:

- veicolo non assicurato a norma di legge per il rischio R.C.A. al momento del verificarsi dell'evento;
- ritiro e/o sospensione conseguente ad attività illecite o a fatti dolosi del conducente;
- ritiro e/o sospensione conseguente ad incidente occorso a seguito di partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente
- patente revocata;
- assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta la garanzia opererà solo se la stessa non venisse successivamente rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- utilizzo del veicolo di forme da quanto previsto dalla carta di circolazione o dal documento unico di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

Sezione III - Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 c.c. e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 13 - Esclusioni

Fatte salve le esclusioni previste per le singole garanzie, l'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- § **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- § **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- § **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

Articolo 14 - Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 c.c. e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Viene richiamato il disposto degli articoli 1 “Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto e kasko” e 4 “Denuncia di sinistro e adempimenti” della sezione Norme Comuni alle Garanzie Incendio, Furto e Kasko in quanto applicabili alla fattispecie.

Articolo 15 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

GARANZIE SPECIALI

Articolo 1 - Atti vandalici - Eventi naturali

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Sono esclusi dalla garanzia gli optional, gli accessori, gli apparati audiofonovisivi e le dotazioni poste all'esterno del veicolo.

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale e/o il minimo di scoperto indicati in contratto.

Articolo 2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- § **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
- § **danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;**
- § **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- § **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- § **sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- § **danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;**
- § **danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- § **caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- § **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- § **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Articolo 3 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma c.c.

Articolo 4 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

Al rinnovo annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Articolo 5 - Denuncia di sinistro

L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 c.c.);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.

Articolo 6 - Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Urto o collisione con animali

Articolo 1 - Cosa assicura

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali d'affezione, da reddito o protetti.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato.

Articolo 2 - Somme assicurate e scoperti

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di scoperto sono entrambi indicati sullo stampato di polizza; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).

A	B	C	D
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	350	0
1.000	3.000	350	650
3.100	3.000	350	2.750
4.000	3.000	350	3.000

Articolo 3 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso di:

- § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- § sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- § sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omissis di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Articolo 4 - Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

§ le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;

§ le testimonianze e/o le denunce non acquisite a seguito di attività investigativa svolta dall'Autorità.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

In caso l'assicurato ricorra ad un riparatore convenzionato Allianz (elenco su www.allianz.it) - sempre che il sinistro sia indennizzabile - il solo importo di scoperto verrà ridotto del 50%.

Articolo 5 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Urto o collisione con veicoli non identificati: art. 283 lettera “a” Codice delle Assicurazioni Private

Articolo 1 - Cosa assicura

Per i danni a cose, l'Impresa riconoscerà un indennizzo che:

§ copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;

§ opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - Somme assicurate

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a € 500,00 per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni gravi** alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge in vigore al momento della stipula del contratto, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private);
2. liquidazione entro il massimale indicato in polizza se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni non gravi** alla persona (l'articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in polizza, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Articolo 3 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso di:

§ **sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;**

§ **sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;**

§ **sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**

§ **sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;**

§ **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.**

Articolo 4 - Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa e a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

L'assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

E' tuttavia facoltà dell'assicurato, fermo il resto, richiedere che l'Impresa, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca – neppure implicitamente - riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dall'Impresa Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

Articolo 5 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

GARANZIA RODITORI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Sono indennizzabili, ai sensi della presente garanzia ed entro il massimale indicato in polizza, i danni materiali e diretti:

1. subiti dall'impianto elettrico e/o idraulico relativo alla cellula abitativa del veicolo ed al servizio della stessa;
2. subiti dai cavi di alimentazione degli elettrodomestici stabilmente fissati al veicolo assicurato ed al servizio della cellula abitativa dello stesso;
3. causati da roditori od altri animali non di proprietà dell'assicurato che si siano introdotti nel veicolo stesso.

Articolo 2 - Esclusioni

Non sono indennizzabili i danni:

- all'impianto elettrico e/o idraulico al servizio dell'apparato motore o della trasmissione del veicolo assicurato;
- alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo, strumenti di bordo inclusi;
- conseguenti a cortocircuito, incendio esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra.

Articolo 3 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA - CAMPER

ASSISTENZA FURTO – Camper fino a 75 q.li

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme manicodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;

Articolo 3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a **60 giorni consecutivi**.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, per un **periodo massimo di 3 giorni** di noleggio consecutivi:

- per **autovetture**: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2.000 c.c.**;
- per **camper e motocicli**: un'autovettura sostitutiva di cilindrata **non superiore a 2.000 c.c.**;
- per **autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li**: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta**.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti;
- il conducente sia abilitato alla guida.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, **l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.**

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi o al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di €52,00 per evento.**

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- § denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- § documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- § delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- § copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni **richiesta di assistenza**, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde	800 68 68 68
Y Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133
Y Fax	+39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- § tipo di Assistenza di cui necessita;
- § nome, cognome e targa del veicolo;
- § indirizzo e luogo da cui chiama;
- § eventuale recapito telefonico;
- § codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
 Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
 Casella Postale 302
 Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- § farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- § comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

ASSISTENZA CAMPER fino a 75 q.li

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) suicidio o tentativo di suicidio;
- o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori. come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione o dal documento unico di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del documento unico di circolazione;
- e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni **non superiori a 60 giorni consecutivi**.
- b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- i) Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

SOCORSO STRADALE

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- § incidente stradale;
- § guasto meccanico od elettrico;
- § incendio, esplosione o scoppio;
- § tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- § batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura pneumatici;
- § rottura del cristallo del parabrezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. **In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

INVIO OFFICINA MOBILE

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale."

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro**; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.**

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RIMBORSO TAXI

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- § qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- § qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- § qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- § qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- § a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO – SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.**

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe economica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto "VEICOLO SOSTITUTIVO", **per un periodo massimo di due giorni.**

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 giorni, con il limite massimo di € 80,00 al giorno per persona e per evento.**

RECUPERO DEL VEICOLO – RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA, DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.** Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso **che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.**

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- § libretto di circolazione;
- § documenti di assicurazione;
- § chiavi;
- § delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- § eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

VEICOLO SOSTITUTIVO

La garanzia opera in caso di **guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, quando il veicolo resti immobilizzato in officina e ciò comporti una riparazione di durata pari o superiore alle 8 ore di manodopera certificata**, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo **ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.**

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata:

- **per autovetture e camper:** un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc.;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li:** un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.**

Viene assegnato un giorno di veicolo sostitutivo ogni 8 ore di manodopera, **fino ad un massimo di sette giorni.**

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

AUTONOLEGGIO – SCONTI E AGEVOLAZIONI

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. **I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.**

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 500,00** per sinistro. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

SEZIONE C - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, **per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che venga inoltrata via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

Il veicolo sostitutivo messo a disposizione sarà il seguente:

- **per autovetture e camper:** un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 c.c.**;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li:** un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.**

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore il veicolo a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "Assistenza alla mobilità". L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo sostitutivo a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.** La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- § denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- § documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- § delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);

§ COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ FRONTE-RETRO DEL PROPRIETARIO O DELLA PERSONA CHE HA PRESENTATO DENUNCIA ALLA PUBBLICA AUTORITÀ.

RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ A SEGUITO DI FURTO DEL BAGAGLIO IN VIAGGIO

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato**. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, **fino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo**. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La **garanzia non opera** nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

SEZIONE D - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE: le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati **a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo**.

TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato **superiore a 48 ore** o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società **fino a 10 giorni, col limite massimo di €80,00 al giorno**.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde	800 68 68 68
Y Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133
Y Fax	+39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- § tipo di Assistenza di cui necessita;
- § nome, cognome e targa del veicolo;
- § indirizzo e luogo da cui chiama;
- § eventuale recapito telefonico;
- § codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- § farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- § comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

TUTELA GIUDIZIARIA CAMPER

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad €30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di €250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.

Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria", comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza per le quali il valore di lite sia almeno di €260,00;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestoria di ammettere il danno a risarcimento.

L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 – Decorrenza della Garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni. Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.**

Articolo 5 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Persone e rischi assicurati" l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a €150,00;

- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione o dal documento unico di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Persone e rischi assicurati".

Articolo 6 - Verificarsi del sinistro

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza e durata") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 - Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad €30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad €30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'Impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di €1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C. DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'Impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Articolo 9 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

INFORTUNI DEL GUIDATORE

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del guidatore, verificatisi in occasione della guida del veicolo assicurato, dal momento in cui il guidatore sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Articolo 2 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- il guidatore sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al guidatore siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 – Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Articolo 7 – Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 – Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifici, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 10 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO - ROULOTTE

N.B.: l'operatività delle garanzie deve risultare espressamente dai documenti assicurativi; sono escluse quelle che non siano esplicitamente richiamate come operanti.

INCENDIO E FURTO ROULOTTE

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti.

Le garanzie operanti sono richiamate espressamente nel contratto; quelle non indicate sono escluse.

L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro, o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) **Incendio a valore intero**

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori - escluse le cose trasportate - a seguito di:

- incendio totale o parziale dello stesso;
- esplosione o scoppio, ancorché azionato da gas liquido;
- incendio totale e parziale, esplosione o scoppio causati dal gas combustibile utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.

Sono altresì indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse.

- **Ricorso terzi da incendio**

La garanzia è inoltre estesa, **con il limite massimo di € 200.000 per ogni sinistro**, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresi l'esplosione o lo scoppio causati dal gas combustibile utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.

Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento nella sezione "**Non operatività dell'assicurazione per la Responsabilità civile auto e azione di rivalsa**" se la garanzia R.C. Auto risulti operante sul contratto.

b) **Furto totale e parziale a valore intero**

In caso di furto e rapina è indennizzabile **con gli scoperti previsti dal contratto**, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Sono inclusi:

1. **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
2. **gli accessori e le dotazioni interne ed esterne** installati successivamente all'acquisto del veicolo dall'assicurato. Ciò a condizione che: siano ad installazione fissa, vengano descritti in polizza con il loro valore, sia sottoscritta l'estensione delle garanzie agli "accessori compresi".

La garanzia è estesa anche agli apparecchi audio-fono-visivi, solo se stabilmente installati sul veicolo e richiamati in polizza con indicazione del loro valore.

Sono inoltre assicurati, **con l'eccezione degli accessori e delle dotazioni interne ed esterne richiamati al precedente punto 2:**

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. **Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;**
- i danni conseguenti al tentativo di furto

c) **Furto totale e parziale a valore intero senza scoperto**

Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto precedente senza applicazione di scoperto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Articolo 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto.

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza/a seguito di:

- **dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, limitatamente alla garanzia furto;**
- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, limitatamente alla garanzia furto;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- **semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), limitatamente alla garanzia furto;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

Articolo 3 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 c.c.

Articolo 4 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa s'impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente, e quindi a modificare il premio da pagare.

Articolo 5 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- **denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 c.c.);**
- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;**
- **astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.**

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o danneggiamenti del veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- **copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);**
- **certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).**

Inoltre in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo potranno essere richiesti:

- **certificato cronologico del P.R.A.;**
- **originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso o – se rilasciato- codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);**
- **nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera;**
- **procura speciale a vendere notarile;**
- **dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;**
- **tutte le chiavi originali del veicolo.**

La restituzione delle chiavi originali del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 6 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- a. **prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'**articolo 1 "Incendio e furto"**;
- b. **dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'assicurato potrà optare se:
 1. trattenerne l'indennizzo corrispostogli dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi articolo "Denuncia di sinistro ed adempimenti");
 2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente **articolo 1 "Incendio e furto"**).

Le opzioni di cui al precedente punto b. potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b.1 del presente articolo.

Articolo 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti.

Danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del loro deprezzamento dovuto ad usura o vetustà. Non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le sue parti tranne che per gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 c.c.

Articolo 8 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Articolo 9 - Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito

In caso di furto totale del veicolo, lo scoperto indicato in polizza verrà ridotto del 50% qualora all'atto della stipula del contratto, l'assicurato abbia dichiarato che lo stesso veicolo viene regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e purché venga dimostrato che al momento del furto il veicolo si trovava nel box chiuso o nel garage condominiale chiuso.

Articolo 10 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

EVENTI NATURALI ROULOTTE

Articolo 1 - Eventi naturali

L'Impresa indennizza, **entro il limite massimo di 1500€ per evento**, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la sosta nelle aree adibite a campeggio, provocati da:

- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Sono esclusi dalla garanzia gli optional, gli accessori, gli apparati audiofonovisivi e le dotazioni poste all'esterno del veicolo.

In caso di sinistro rimane a carico dell'assicurato la franchigia di 100€ per sinistro.

Articolo 2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- § danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- § danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;

- § danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
 - § caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
 - § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
 - § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
- In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza
Sono altresì esclusi i danni subiti nelle aree di rimessaggio o in altre aree non adibite a campeggio.

Articolo 3 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma c.c.

Articolo 4 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

Al rinnovo annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Articolo 5 - Denuncia di sinistro

L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 c.c.);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.

Articolo 6 - Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA - ROULOTTE

TUTELA GIUDIZIARIA ROULOTTE

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.

Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del rimorchio (roulotte) indicato in polizza quando staccato dalla motrice, durante le manovre a mano per il posizionamento e per la sosta.

L'assicurazione vale per il proprietario del rimorchio assicurato e per i suoi famigliari conviventi che lo coadiuvano nelle manovre di posizionamento.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'articolo "**Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria**", comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali conseguenti alla sosta o alle manovre a mano del rimorchio (roulotte);
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del rimorchio (roulotte) in seguito ad incidente stradale conseguente alla sosta o alle manovre a mano del rimorchio stesso;

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestionaia di ammettere il danno a risarcimento.

L'infertuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 – Decorrenza della Garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Articolo 5 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Persone e rischi assicurati" l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie conseguenti a sinistri occorsi quando il rimorchio (roulotte) è agganciato alla motrice.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo manovrato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione o dal documento unico di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Persone e rischi assicurati".

Articolo 6 - Verificarsi del sinistro

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro **l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "**Decorrenza e durata**") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 - Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI COMPONENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

4. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
5. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., **purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad €30.000,00.** La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
6. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., **purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad €30.000,00.** La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di €1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C. DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Articolo 9 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.